



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari nei Corsi di Studio*, emanato con D.R. n. 4222 del 16/11/2006, come modificato con D.R. n. 1423 del 27/04/2009;

VISTO il *Regolamento Didattico di Ateneo*, emanato con D.R. n. 4785 del 01/12/2023;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l’art. 14, come modificato dal Decreto-Legge del 02 marzo 2024, n. 19, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO il D.M. 04 luglio 2024, n. 931, che ha definito i criteri generali per il riconoscimento, ai fini dell’attribuzione dei CFU, delle conoscenze, delle abilità professionali certificate, delle attività formative svolte presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, dei risultati sportivi di particolare rilievo, conseguiti in ambito olimpico e paralimpico, nazionale e internazionale, nonché ridefinito i limiti massimi dei crediti riconoscibili per le varie tipologie di lauree e introdotto specifici criteri e procedure per la valutazione delle attività extracurricolari;

RITENUTO opportuno revisionare il sopra citato *Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari nei Corsi di Studio*, al fine di recepire le sopra richiamate disposizioni normative nel frattempo intervenute;

VISTA la Delibera n. 34 del 07/07/2026 (EO n. 722 del 13/07/2026), con la quale il Senato Accademico – in modifica e sostituzione del sopra citato Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei CFU - ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il testo del nuovo *Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) nei Corsi di Studio per attività extracurricolari*;

VISTA la Delibera n. 83 del 07/07/2026 (EO n. 770 del 20/07/2026), con la quale il *Consiglio di Amministrazione* ha espresso parere favorevole in merito al testo del suddetto *Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) nei Corsi di Studio per attività extracurricolari*;

DECRETA

E’ emanato, nel testo allegato quale parte integrante del presente Decreto, il *Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) nei Corsi di Studio per attività extracurricolari*.

Il *Regolamento* sopra indicato entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’*Albo Ufficiale* dell’Università e, da quella data, sostituisce il *Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari nei Corsi di Studio*, emanato con il D.R. n. 4222/2006 e modificato con D.R. n. 1423/2009.

IL RETTORE FACENTE FUNZIONI
Angela ZAMPELLA

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE
Il Dirigente dell’Area - Dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell’Ufficio - Dott. Antonio NASTI



Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) nei Corsi di Studio per attività extracurricolari

Art. 1

Riconoscimento di attività extra-curricolari

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari, il presente Regolamento definisce i criteri generali per il riconoscimento - ai fini dell'attribuzione di CFU - di:

- a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
- b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- c) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Art. 2

Criteri generali

1. Ai fini del riconoscimento dei CFU, le conoscenze e le abilità di cui all'art. 1 devono essere congruenti con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi dell'ordinamento didattico del corso di studio.

2. Le conoscenze e le abilità di cui all'art. 1 devono, inoltre, potersi ricondurre per natura e contenuti, anche secondo un criterio di affinità, ad uno degli ambiti e/o settori scientifico disciplinari previsti nel Regolamento didattico del corso di studio. I CFU riconosciuti, nei limiti e con le modalità di cui al presente Regolamento, sono computati tra quelli che il Regolamento del Corso di studio stabilisce per detti ambiti e/o settori scientifico disciplinari.

3. Le attività, conoscenze e abilità già riconosciute ai fini dell'attribuzione dei crediti nell'ambito dei Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi universitari nell'ambito dei Corsi di Laurea Magistrale.

4. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art. 3

Limiti quantitativi

1. Ai fini del riconoscimento dei CFU di cui all'art. 1 devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- a) non più di 48 CFU possono essere riconosciuti per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) non più di 24 CFU possono essere riconosciuti per i corsi di laurea magistrale di durata biennale.

Art. 4

Adempimenti delle Strutture didattiche

1. I Dipartimenti disciplinano nell'ambito dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio modalità e criteri predefiniti per il riconoscimento di CFU per le attività extracurricolari di cui all'art. 1, in relazione alla specificità degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi dei singoli percorsi di studio, in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studio, in conformità alla legislazione vigente e alle norme del presente Regolamento.

Art. 5

Procedure per il riconoscimento dei crediti

1. Le competenti CCD assicurano il riconoscimento dei crediti formativi attraverso una valutazione effettuata sulla base di richieste adeguatamente motivate e documentate, secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto della normativa vigente.

2. Ai fini della valutazione è necessario che le attività di cui all'art. 1 siano certificate, a norma di legge, con le seguenti modalità:

- se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- se l'attività è stata svolta invece presso un ente e/o una struttura privata, è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata, a norma di legge, dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta.

3. L'autocertificazione o la certificazione di cui al comma 2 devono riportare tutti gli elementi utili per la valutazione quali, ad esempio, la durata dell'attività svolta, la eventuale valutazione dell'apprendimento, le competenze acquisite.

Art. 6

Riconoscimento di CFU per il Servizio Civile

1. Tra le attività previste all'art. 1, comma 1, lettera a), le attività prestate nel corso del servizio civile rilevanti per il curriculum degli studi, possono essere riconosciute secondo i criteri generali di cui all'art.2 e le modalità di cui all'art.5 nel rispetto dei seguenti specifici limiti:



a) fino ad un massimo di 9 CFU possono essere riconosciuti quali attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004;

b) fino ad un massimo di 9 CFU, per attività diverse da quelle riconosciute ai sensi della lettera a), possono essere ulteriormente riconosciuti quali attività formative previste dall'art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/2004 volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Restano disciplinate dai regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto della legislazione vigente, le modalità di riconoscimento di CFU maturati in altri corsi di studio universitari da studenti iscritti ai corsi di studio di questo Ateneo.

2. Le norme previste nel presente Regolamento, in particolare quanto previsto dall'articolo 6, sono immediatamente applicabili anche se non ancora espressamente richiamate e/o declinate all'interno del Regolamento Didattico del Corso di Studio.

